



CRIF, CENTRALE RISCHI E RECUPERO CREDITI: CONOSCERE I PROPRI DIRITTI

Guida pratica per controllare la tua posizione, contestare errori e difenderti da comportamenti scorretti.



VERIFICA LA TUA POSIZIONE

Scopri come richiedere gratuitamente i dati a CRIF e alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.



SEGNALAZIONI E DIRITTI

Quando una segnalazione è lecita, come contestare errori e ottenere la correzione dei dati.



RECUPERO CREDITI: I TUOI DIRITTI

Limiti a telefonate, pressioni, contatti con terzi e comportamenti non consentiti.



DEBITI E SOLUZIONI

Come affrontare i debiti in modo responsabile e valutare soluzioni concrete.



CONOSCERE PER DIFENDERSI

Le regole, la normativa e gli strumenti per far valere i tuoi diritti.



SCARICA
LA GUIDA
COMPLETA



CONSUMATORI SOLIDALI LAZIO APS

I tuoi diritti, spiegati semplice.



HAI DUBBI O PROBLEMI?

I nostri esperti sono al tuo fianco.
Contattaci per una consulenza.



INFORMAZIONE



TUTELA



PARTECIPAZIONE

CRIF, Centrale Rischi e Recupero Crediti:

conoscere i propri diritti

Segnalazioni, accesso ai dati, correzioni e limiti nel recupero dei debiti

Una segnalazione creditizia può creare preoccupazione, soprattutto quando si scopre nel momento in cui si chiede un nuovo prestito o un mutuo. Il primo errore da evitare è però considerare CRIF, Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e altre banche dati come se fossero la stessa cosa.

Questa guida spiega in modo semplice dove possono essere registrate le informazioni sul credito, come verificare i propri dati, quando chiedere una rettifica e quali comportamenti devono essere rispettati durante il recupero di un debito.

L'obiettivo non è cancellare debiti realmente dovuti, ma consentire al cittadino di conoscere la propria posizione e difendersi da dati inesatti, segnalazioni non corrette o modalità di recupero invasive.

1. CRIF E CENTRALE DEI RISCHI NON SONO LA STESSA COSA

Con il termine CRIF si fa comunemente riferimento a un sistema di informazioni creditizie privato. La Centrale dei Rischi, invece, è un sistema informativo sul credito gestito dalla Banca d'Italia.

Entrambi raccolgono informazioni utili alla valutazione del merito creditizio, ma funzionano secondo regole e finalità differenti. Per questo, prima di parlare di 'cancellazione', bisogna capire esattamente in quale archivio è presente l'informazione.

2. ESSERE SEGNALATI NON SIGNIFICA AUTOMATICAMENTE ESSERE CATTIVI PAGATORI

Una banca dati creditizia non contiene soltanto informazioni negative. Possono essere registrati rapporti di credito e informazioni sull'andamento dei finanziamenti secondo le regole applicabili.

La Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in particolare, non è una semplice lista nera. Una segnalazione deve essere interpretata verificando il tipo di rapporto, l'importo, la classificazione e il periodo a cui si riferisce.

3. QUANDO UN RITARDO PUÒ DIVENTARE RILEVANTE

Il mancato o ritardato pagamento di rate può produrre conseguenze diverse a seconda del finanziamento, della banca dati interessata e della situazione concreta.

Non è quindi corretto affermare che qualunque ritardo determini automaticamente e immediatamente la stessa segnalazione. Prima di trarre conclusioni occorre verificare il

rapporto contrattuale, le comunicazioni ricevute e le regole applicabili al sistema informativo interessato.

4. COME SAPERE QUALI DATI RISULTANO A PROPRIO NOME

Il primo passo è esercitare il diritto di accesso. Per la Centrale dei Rischi è possibile chiedere gratuitamente alla Banca d'Italia i dati registrati a proprio nome.

Per i sistemi di informazione creditizia privati esistono specifiche procedure di accesso. Ottenuta la documentazione, è possibile verificare intermediario segnalante, rapporto interessato, periodo e informazioni registrate.

5. SE IL DATO È SBAGLIATO, CHI DEVE CORREGGERLO?

Nel caso della Centrale dei Rischi, la Banca d'Italia chiarisce che la correzione deve essere richiesta all'intermediario che ha effettuato la segnalazione, responsabile dell'esattezza dei dati trasmessi.

Anche negli altri sistemi occorre individuare chi ha comunicato il dato e seguire la procedura prevista. È importante formulare una richiesta precisa, allegando i documenti che dimostrano l'errore o il mancato aggiornamento.

6. POSSO CHIEDERE SEMPLICEMENTE LA CANCELLAZIONE?

Non sempre. Se un'informazione è corretta e conservata nel rispetto delle regole applicabili, il semplice fatto che sia sfavorevole non comporta automaticamente il diritto alla cancellazione immediata.

È invece possibile contestare dati inesatti, non aggiornati o trattati in violazione delle regole. Diffida quindi da chi promette la 'cancellazione CRIF garantita' senza aver prima verificato documenti, natura della segnalazione e tempi di conservazione.

7. SEGNALE A SOFFERENZA: PERCHÉ RICHIEDE PARTICOLARE ATTENZIONE

La classificazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi è particolarmente delicata e non coincide semplicemente con il verificarsi di una singola rata non pagata.

Quando si scopre una segnalazione di questo tipo è opportuno acquisire i dati della Centrale dei Rischi e le comunicazioni dell'intermediario, ricostruire la situazione debitoria e verificare se la classificazione sia stata effettuata correttamente nel caso concreto.

8. COSA FARE SE UNA SEGNALE MI IMPEDISCE DI OTTENERE UN FINANZIAMENTO

Prima di cercare una cancellazione occorre capire perché il finanziamento è stato rifiutato e quali dati risultano registrati.

Richiedi l'accesso alle banche dati pertinenti, controlla l'esattezza delle informazioni e conserva la documentazione relativa ai pagamenti. Se emergono errori, presenta una richiesta di rettifica all'intermediario o al soggetto competente. Se invece il dato è corretto, occorre valutare le regole e i tempi applicabili.

9. RECUPERO CREDITI: IL DEBITO PUÒ ESSERE RICHIESTO, MA ESISTONO DEI LIMITI

Il creditore può legittimamente chiedere il pagamento di una somma dovuta, direttamente o tramite soggetti incaricati. Questo diritto, però, non autorizza qualsiasi comportamento.

L'attività di recupero deve rispettare la dignità e la riservatezza del debitore. Pressioni indebite, modalità aggressive o comunicazioni che rendano ingiustificatamente conoscibile a terzi la situazione debitoria possono presentare profili di illegittimità.

10. POSSONO TELEFONARE CONTINUAMENTE?

Il semplice contatto finalizzato al recupero non è di per sé illecito. Diventa però importante valutare frequenza, orari, modalità, contenuto delle comunicazioni e comportamento complessivo.

Se le telefonate diventano insistenti, intimidatorie o sproporzionate, conserva un diario delle chiamate, screenshot, messaggi, e-mail e ogni altra comunicazione. La documentazione è essenziale per valutare seriamente il caso.

11. POSSONO PARLARE DEL MIO DEBITO CON FAMILIARI, COLLEGHI O VICINI?

La situazione debitoria è un'informazione personale e l'attività di recupero deve rispettarne la riservatezza. Non è corretto utilizzare familiari, colleghi, vicini o altri terzi come strumento di pressione sul debitore né divulgare ingiustificatamente informazioni sul debito.

Particolare attenzione va prestata anche a messaggi, lettere, telefonate o altre modalità che possano rendere conoscibile a terzi il contenuto della richiesta di pagamento.

12. SE IL CREDITO È STATO CEDUTO A UN'ALTRA SOCIETÀ

Un credito può essere ceduto e il debitore può quindi ricevere richieste da un soggetto diverso dal creditore originario.

In questi casi è utile verificare chi sta chiedendo il pagamento, a quale titolo, a quale rapporto si riferisce la somma e come è stato determinato l'importo richiesto. Prima di pagare somme non comprese è prudente chiedere una ricostruzione chiara della posizione.

13. NON RICONOSCO L'IMPORTO RICHIESTO: COSA DEVO FARE?

Non ignorare la comunicazione, ma non limitarti neppure a pagare senza verificare. Chiedi l'indicazione del rapporto originario, del capitale, degli interessi, delle spese e degli eventuali pagamenti già effettuati.

Controlla inoltre contratto, estratti conto, quietanze e precedenti comunicazioni. La contestazione deve essere specifica e fondata sui documenti disponibili.

14. RECLAMO, ABF E ALTRE FORME DI TUTELA

Se la controversia riguarda una banca o un intermediario finanziario, il primo passaggio è spesso il reclamo scritto all'intermediario.

Quando ne ricorrono i presupposti, dopo il reclamo è possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema alternativo di risoluzione delle controversie. A seconda del problema possono inoltre assumere rilievo altri strumenti di tutela, compresi quelli relativi alla protezione dei dati personali.

15. LA CHECKLIST PRIMA DI CONTESTARE UNA SEGNALAZIONE

Prima di avviare una contestazione raccogli almeno: contratto di mutuo o finanziamento; piano di rimborso; ricevute dei pagamenti; comunicazioni della banca o finanziaria; visura o accesso alla banca dati interessata; eventuali richieste della società di recupero crediti.

Una pratica ben documentata permette di distinguere rapidamente un errore reale da una segnalazione legittima e di scegliere lo strumento di tutela più appropriato.

IN SINTESI

IDENTIFICA LA BANCA DATI → ACCEDI AI TUOI DATI → CONTROLLA CHI HA SEGNALATO → VERIFICA DOCUMENTI E PAGAMENTI → CHIEDI LA RETTIFICA SE C'E' UN ERRORE → DOCUMENTA EVENTUALI PRESSIONI NEL RECUPERO CREDITI → VALUTA RECLAMO E STRUMENTI DI TUTELA

HAI DUBBI SU UNA SEGNALAZIONE O SUL RECUPERO DI UN DEBITO?

Consumatori Solidali Lazio può aiutarti a ricostruire la posizione, organizzare i documenti e comprendere quali verifiche effettuare prima di presentare una contestazione.

[RICHIEDI ASSISTENZA BANCHE, PRESTITI & DEBITI →](#)

Nota editoriale: Guida a finalità informativa. Le regole applicabili dipendono dalla banca dati, dalla tipologia di rapporto, dalla data degli eventi e dal caso concreto. Prima della pubblicazione definitiva e nei successivi aggiornamenti è opportuno verificare procedure, termini e orientamenti sulle fonti istituzionali competenti.



MIMIT 11 - Cons² Consumatori consapevoli

Linea B - Informazione e formazione

Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Lazio, denominato MIMIT 11, con l'utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - D.M. 31 luglio 2024 - Legge n. 388/2000 - D.D. 14 febbraio 2025.